

# Camera Penale Gaetano Sardiello Reggio Calabria



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Presidente Corte di Appello di Reggio Calabria

Presidenti Sezioni Penali

Corte di Appello di Reggio Calabria

Presidente del Tribunale di Reggio Calabria

Presidenti Sezioni Penali Tribunale di Reggio Calabria

Presidente Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria

Presidente Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Presidente Sezione Penale

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Giudice di Pace di Reggio Calabria - Sezione Penale

e p.c.

Procura Generale della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Calabria

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Calabria

Procura della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

**Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 24 e 25 giugno 2021.**

La Camera Penale "Gaetano Sardiello" di Reggio Calabria, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 11 giugno 2021,

in ossequio

alla predetta delibera dell'Organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure – è stato valutato come idoneo e, dunque, operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali, mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice,*

comunica

a) che l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale avrà durata di 2 giorni, **24 e 25 giugno 2021**;

b) che la specifica motivazione della astensione, desumibile dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane dello scorso 11 giugno, riguarda la revoca dell'incarico, quale Giudice delle Indagini Preliminari, alla Dott.ssa Banci Buonamici, assegnataria del fascicolo e che aveva disatteso le richieste formulate dall'Ufficio di Procura, rimettendo in libertà gli indagati per la tragedia della funivia di Mottarone. Le motivazioni di carattere burocratico che sarebbero sottese alla revoca dell'assegnazione non sono sufficienti per giustificare un'azione dotata di carica simbolica fortissima, tale da rappresentare all'esterno l'incontenibile condizionamento degli Uffici di Procura sulla Magistratura Giudicante. Un Giudice terzo e libero è garanzia del corretto ed equo funzionamento della Giustizia, a cui non si può rinunciare, a pena di vanificare il ruolo del Giudicante e la stessa funzione del processo penale. Pertanto, tutte le situazioni patologiche, potenzialmente idonee a minare l'imparzialità del Giudice, devono essere denunciate con forza (anche) dall'Avvocatura.

c) Che è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico dell'astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it), sul sito della Camera Penale di Reggio Calabria, [www.camerapenedireggiocalabria.it](http://www.camerapenedireggiocalabria.it) e mediante comunicazione agli organi di stampa;

d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;

g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Reggio Calabria, lì 13 giugno 2021

Il Segretario

Avv. Emilia Vera Giurato